



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 39

del Consiglio comunale

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Imer ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore 18.30, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. lagher Sandrina - Vicesindaco
3. Angelani Silvano - Consigliere Comunale
4. Bettega Adriano - Consigliere Comunale
5. Bettega Pio Decimo - Consigliere Comunale
6. Bettega Andrea - Consigliere Comunale
7. Doff Sotta Dino - Consigliere Comunale
8. Gaio Aaron - Consigliere Comunale
9. Gaio Giorgio - Consigliere Comunale
10. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
11. Loss Katia - Consigliere Comunale
12. Serafini Nicoletta - Consigliere Comunale
13. Tomas Anna - Consigliere Comunale
14. Tomas Cristian - Consigliere Comunale
15. Wittman Hanna Marianna - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Loss Katia e Tomas Cristian**.

Oggetto: Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Imer ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.7, della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge provinciale che dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, prevedeva che, in prima applicazione, la Provincia e gli Enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, dovevano effettuare, in via straordinaria, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'art.18, comma 3 bis 1 della L.p. 1 del 2005 individuando, eventualmente, le partecipazioni da alienare. La norma prevede peraltro, che, fermo restando quanto stabilito sopra, alla razionalizzazione periodica si procede, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

- il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TULPS) in attuazione al piano di "revisione straordinaria delle partecipazioni", prevede che gli Enti locali a partire dal 2018, devono provvedere, con cadenza periodica (annuale), ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall'art.20 del D.Lgs. 175/2016;

- la norma dispone l'obbligo a carico degli Enti pubblici di adottare uno specifico provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno, avuta ragione della revisione straordinaria approvata nel 2018 e di quanto della stessa conseguente.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 - l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Accertato che, in applicazione a quanto previsto dall'art. 24 - l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit., gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, diverse da quelle prescritte dall'art. 4 - D.lgs. n. 175/2016 cit.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

verificato che il Comune di Imer, fermo restando quanto sopra indicato, *può mantenere partecipazioni in società*:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Verificato, altresì, che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Imer, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero, che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

Considerato che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

rilevato che, per effetto dell'art. 7 co. 10 e 1.p. n. 19/2016, entro il 30 dicembre 2019, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2018, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Dato atto altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

considerato che, ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare debbano essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

specificato infine che, per quanto attiene la partecipazione in seno all'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa il cui numero di dipendenti è inferiore al numero degli amministratori) l'Azienda medesima ha predisposto un nuovo schema di statuto con il quale è stato ridotto, nel corso del 2019, il numero degli amministratori in applicazione alle vigenti disposizioni di legge in materia);

accertato che, per tutte le altre partecipazioni detenute dal Comune di Imer, non sussistono ragioni per l'alienazione o la razionalizzazione delle medesime, come da motivazioni specificate nell'Allegato A;

evidenziato peraltro che, in data 17/01/2018, il Comune di Imer ha acquisito la partecipazione in Trentino Riscossioni Spa. con una quota di partecipazione pari a nr. 118 azioni del valore di € 118,00;

richiamato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibere della Giunta comunale n. 27 dd. 01.04.2015 e del Consiglio comunale nr. 16 dd. 16/05/2016, provvedimenti dei quali il presente atto cognitivo costituisce aggiornamento straordinario ai sensi dell'art. 1, c.2, T.U.S.P..

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il parere da parte dell'Organo di revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2, applicabile alle comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Cristian Tomas) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Imer alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegati A) e B) alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali predisposte in conformità alle indicazioni impartite dal MEF con le recenti linee guida adottate (Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni), come risultante dalla documentazione in atti presso l'Ufficio Finanziario, che rileva le seguenti partecipazioni:

Partecipazioni dirette:

- Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa;
 - Informatica Trentina S.p.a.;
 - Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.;
 - Trentino Riscossioni S.p.a.;
 - Azienda Ambiente S.r.l.;
 - Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi – Società Cooperativa;
 - ACSM spa.
2. Di dare atto, altresì, che l'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi ha predisposto un nuovo schema di statuto con il quale, nel 2019, è stato ridotto il numero degli amministratori, in applicazione alle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Di dare atto, altresì che, in data 17/01/2018, il Comune di Imer ha acquisito la partecipazione in

Trentino Riscossioni Spa. con una quota di partecipazione pari a nr. 118 azioni del valore di € 118,00.

4. Di incaricare i competenti uffici comunali di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento mediante l'inserimento dei dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014" fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti).
5. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
8. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
9. Di disporre la pubblicazione del presente documento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm.
10. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta.
11. Di dare atto che a norma dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c.5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Iagher Sandrina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

RELAZIONE TECNICA

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI IMER

ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune di Imer ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibere della Giunta comunale n. 27 dd. 01.04.2015 e del Consiglio comunale nr. 16 dd. 16/05/2016, provvedimenti dei quali il presente atto cognitivo costituisce aggiornamento straordinario ai sensi dell'art. 1, c.2, T.U.S.P..

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società, aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (..omissis..), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 dicembre 2019 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2018, individuando quelle da alienate.

Dalla verifica effettuata, non risultavano partecipazioni azionarie da alienare.

Dall'analisi delle singole partecipazioni detenute dal Comune, è emersa la necessità di segnalare all'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa) l'obbligo di rideterminare il numero degli amministratori in carica, in quanto superiore a quello di dipendenti e, pertanto, ricadente nella fattispecie di cui all'art. 20, commi 1 e 2. T.U.S.P. Con propria nota agli atti dell'Amministrazione, l'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, nel 2019, ha provveduto alla modifica statutaria ed alla conseguente rideterminazione del numero degli amministratori.

In data 17/01/2018, il Comune di Imer ha acquisito la partecipazione in Trentino Riscossioni Spa. con una quota di partecipazione pari a nr. 118 azioni del valore di € 118,00.

Ai fini ricognitivi previsti dalla norma, viene fatta una nuova verifica in merito alle eventuali partecipazioni societarie detenute dal Comune.

Si ricorda che devono essere preliminarmente alienate, ovvero essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Le disposizioni della predetta normativa devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela della concorrenza e del mercato e si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente.

2. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Imer n. 38 dd. 21/12/2010 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Imer, in base alle disposizioni di cui all’art., 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 (l. finanziaria 2008), disponendone, per le motivazioni ivi riportate il mantenimento.

Con delibere della Giunta comunale n. 27 dd. 01.04.2015 e del Consiglio comunale nr. 15 dd. 29/04/2015, il Comune di Imer ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, confermando il mantenimento della partecipazione in essere.

Con delibera del Consiglio comunale n. 16 dd. 16/05/2016, il Comune di Imer ha : “ Preso atto del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 – presa d’atto situazione al 31/12/2015. Relazione risultati conseguiti nel 2015”, confermando il mantenimento della partecipazione nelle società di seguito riportate.

3. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Il Comune ha adottato con deliberazione consiliare nr.16 dd. 16/05/2016 il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi di quanto previsto dall’art.1 comma 612 della legge 23.12.2014, nr. 190.

Il Comune è tenuto entro il 31/12/2019 ad effettuare il monitoraggio della razionalizzazione delle partecipate, adempimento che si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nelle società attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del portale del Tesoro.

Si è quindi provveduto alla predisposizione del censimento delle società mediante compilazione dei dati richiesti dal MEF (Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti) in conformità alle indicazioni ripartite con le linee guida adottate (Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs nr. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. 90/2014) come da documentazione in atti.

Dalla verifica effettuata, il Comune di Imer risulta detenere le seguenti società/partecipazioni societarie:

SOCIETA	PARTITA IVA	QUOTA SOTTOSCRITTA	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
APT - San Martino di Castrozza, Primiero e	01904620224	€ 250,00	€ 129.000,00	0,18%

Vanoi soc. coop.				
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl	01533550222	€ 51,64	€ 12.238,68	0,42%
Informatica Trentina Spa	00990320228	€ 366,00	€ 3.500.000,00	0,0144%
Trentino Trasporti Esercizio Spa	02084830229	€ 35,00	€ 300.000,00	0,01%
Azienda Ambiente s.r.l.	01844920221	€ 1.800,00	€ 180.000,00	1%
A.C.S.M. SPA	00124190224	€ 78.440,00	€ 600.000,00	13,07%
Trentino Riscossioni Spa	02002380224	€ 1,00	€ 118,00	0,0118%

4. CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Con il presente piano di prevede il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Imer, confermando, nella sostanza, quanto già esposto con la ricognizione straordinaria delle partecipazioni già adottata lo scorso anno.

La partecipazione del Comune alle società Informatica Trentina, Trentino Riscossioni e Trentino Trasporti Esercizio (cosiddette società di sistema) è legittimata in quanto società costituite dalla Provincia autonoma di Trento, che, in alcuni casi, svolgono servizi pubblici locali e, in altri, si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame) e che l'adesione da parte del Comune è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società "in house", la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Si rileva inoltre che la partecipazione del Comune è minimale ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, una eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'Ente.

Le attività espletate dalle sopra richiamate società - Informatica Trentina - Trentino Trasporti Esercizio - Trentino Riscossioni - Consorzio dei Comuni Trentini sono da ritenersi indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La partecipazione del Comune alle società Informatica Trentina - Trentino Trasporti Esercizio - Trentino Riscossioni - viene effettuata in quanto società di sistema il cui controllo rimane in capo alla Provincia Autonoma di Trento azionista di maggioranza, alla quale spetta il controllo in relazione al contenimento dei costi di funzionamento, da attuarsi anche mediante riorganizzazione:

(1) degli organi amministrativi; (2) degli organi di controllo; (3) delle strutture aziendali; (4) della riduzione delle remunerazioni.

Nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Nessuna società svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoghe. Non sono pertanto necessarie operazioni di fusione o internalizzazione delle funzioni.

Il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo Trentino Trasporti Esercizio: in tale caso il bacino di utenza della società corrisponde all'Ambito Territoriale ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.P. 3/2006.

Peraltro la Giunta Provinciale, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione nr. 1909 del 02/11/2015 (adozione delle linee guida per il riassetto delle società provinciali) e nr. 542 di data 08 aprile 2015 (programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali) ha approvato con deliberazione nr. 712 dd. 12/05/2017 il programma attuativo per il “polo dei trasporti”. Tale programma prevede, in particolare, l'assunzione da parte di Trentino Trasporti Spa del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica trentina, interlocutore per la Provincia, per i Comuni e per le Comunità, da realizzarsi attraverso l'aggregazione di Trentino Trasporti spa, Trentino Trasporti Esercizio spa e Aeroporto Gianni Caproni (quest'ultima fuso di recente per incorporazione in Trentino Trasporti).

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.** si ricorda che il Consorzio ai sensi dell'art. 1bis letto. f della L. P. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni Comune Enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società.

Nel mese di dicembre 2017 il Consorzio dei Comuni Trentini ha deliberato alcune modifiche al proprio statuto volte a qualificarlo quale società in house providing delle Amministrazioni socie. La nuova veste giuridica, vigente dai primi mesi del 2018, consente agli Enti soci che sono ora investiti di un maggior potere di controllo analogo congiunto sull'Ente, di potersi avvalere con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla società, potendo affidare alla medesima prestazioni in forma diretta ai sensi degli art.. 5 e 192 del D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50. IN tal senso vige l'obbligo da parte del Consorzio, di poter svolgere detti servizi previa iscrizione al registro tenuto dall'ANAC.

Per quanto riguarda la partecipazione in Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa) si conferma il mantenimento della partecipazione con una quota minimale pari ad € 250,00, stante l'oggettiva ricaduta sull'intero territorio dell'attività di promozione e di marketing svolta dalla società, che assicura un evidente indotto positivo in termini di presenze turistiche, di occupazione e di economia di settore, particolarmente significativo e rilevante per le Valli del Primiero e Vanoi ed in considerazione dell'avviato iter di rideterminazione del numero dei relativi amministratori già citato in premessa ed in fase di definizione. Si evidenzia altresì che la partecipazione minimale del Comune non gli attribuisce né il potere di nomina all'interno del CDA della società né la possibilità di incidere sulle politiche societarie. Si sottolinea altresì che, nel corso del 2019 l'Azienda per la promozione Turistica San

Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, nel 2019 ha provveduto alla modifica statutaria ed alla conseguente rideterminazione del numero degli amministratori.

Con riferimento ad **Azienda Ambiente s.r.l.** si conferma che la medesima risponde al modello del "house providing" secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004. Si ricorda che detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio.

Relativamente a tale servizio, principale attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che, a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto in Primiero viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata

Il controllo sul servizio da parte dei Comuni e della Comunità è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte degli stessi, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio svolto in periodiche riunioni del Comitato di Controllo.

Azienda ambiente S.r.l. presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica per lo svolgimento di un servizio essenziale per la popolazione ai sensi dell'art. 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - L. finanziaria 2008.

La società ha assicurato, negli anni, un'ottimale gestione del servizio rifiuti, mantenendo un ottimo standard qualitativo delle prestazioni rese. Dall'analisi del relativo bilancio evidenziano un'azienda correttamente amministrata, solida e ben equilibrata sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario.

Si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo – incluso quello analogo – è in capo alla Comunità di Primiero, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

Si precisa altresì che la Comunità di Primiero ha manifestato l'intendimento di ridurre la partecipazione societaria in Azienda ambiente srl mediante graduale cessione delle quote societarie ai Comuni del territorio.

Con riferimento ad **A.C.S.M. S.p.a.** si rileva che la società presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica per lo svolgimento di servizi essenziali per la popolazione ai sensi dell'art. 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - L. finanziaria 2008.

La società ACSM Spa e più in generale il Gruppo ACSM S.p.A. negli ultimi anni ha già condotto un importante insieme di azioni volte a migliorare i processi organizzativi e produttivi nonché ridurre i costi. Ha implementato un modello di organizzazione del personale a livello di gruppo con una condivisione delle risorse umane tra società che garantisce un forte contenimento del costo del personale nonché elevati livelli di professionalità e specializzazione. Ha ridotto drasticamente il costo degli organi sociali prevedendo inoltre per gran parte di essi cariche senza riconoscimento di compensi. I collegi sindacali vengono inoltre remunerati con compensi fissi di gran lunga inferiori ai minimi graduali dei tariffari in vigore per i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Nel 2014 è stata inoltre effettuata una fusione tra due società di scopo controllate da ACSM S.p.A. che avevano un oggetto sociale ed una attività simile.

I positivi risultati conseguiti nella attività e gestione del Gruppo ACSM S.p.A. nel suo complesso si traducono anche nelle risultanze del bilancio consolidato che nell'ultimo triennio registra costanti risultati positivi.

Per quanto riguarda la partecipazione alla società SMPDTF (San Martino Primiero trasporti a fune Spa) avente ad oggetto la costruzione e gestione di impianti di risalita, si conferma che la società è stata posta in liquidazione a seguito di concordato preventivo, il cui procedimento si è formalmente concluso in data 02/11/2018 giusto provvedimento del Tribunale Ordinario di Trento - Sezione fallimentare – agli atti dell'Amministrazione.

Per quanto sopra esposto, si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere integralmente le suindicate partecipazioni societarie.

Imer, lì 13/12/2019

IL SINDACO

- Gianni Bellotto -

